

**All. 9) alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 35 del 13.12.18**

All. 9) alla deliberazione di Giunta Camerale n. 144 del 20.11.18  
già Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 273 del 20.11.2018

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MASSA - CARRARA

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999  
in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019.

**Relazione tecnico-finanziaria**

**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Ente, teso a quantificarne l'ammontare esatto, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti.

Il Fondo che viene, di seguito illustrato, è stato quantificato definitivamente in applicazione delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti nel Comparto Regioni e Autonomie Locali, per l'anno 2019, dalla Giunta Camerale con la deliberazione di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2019, mentre l'individuazione degli obiettivi di miglioramento saranno inseriti nel piano delle performance tra gli obiettivi di Ente trasversali tra tutti gli uffici, a seguito dell'approvazione dei decreti attuativi di riforma del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs.150/2009.

L'autorizzazione al Segretario Generale, Presidente della delegazione, a procedere con la contrattazione decentrata è stata data con deliberazione della Giunta Camerale n. \_\_ del \_\_ dicembre 2018 sulla base delle risorse approvate in sede di Preventivo Economico 2019, come approvato dal Consiglio camerale con atto n. \_\_ del \_\_ dicembre 2018.

La contrattazione sarà avviata con parte sindacale e il nuovo CCDI economico 2019 impatterà sulla distribuzione del Fondo 2019 fino al 31 dicembre 2019.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Il CCNL 21 maggio 2018, all'art. 67, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.

In particolare:

| Descrizione  | Importo    |
|--|------------|
| CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. a) ex art. 31co. 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995 e s.m.i. + economie da trasformazioni part-time (art. 1 co. 57 e segg. L. 662/95 + quota fondo lett. a) art. 31 co. 2 (straordinario degli incaricati di P.O.) | 68.441,40  |
| CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. j) aumento contrattuale 0,52% monte salari 1997  | 4.104,77   |
| CCNL 5/10/2001 art. 4 c.1. dal 2001 aumento contrattuale 1,1% monte salari 1999  | 9.376,93   |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 dal 2003 aumento contrattuale 0,62% monte salari 2001  | 7.034,81   |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 dal 2003 ulteriore 0,50% se spesa personale/entrate correnti < 41%   | 5.673,23   |
| CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 4 aumento contrattuale 0,50% monte salari 2003   | 5.393,42   |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 5 aumento contrattuale 0,60% monte salari 2005  | 6.858,74   |
|  | 3.171,72   |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 – risparmio derivante dalla riduzione dello straordinario del 1999 (3%)  |            |
| CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. c) risparmi di gestione 1998   | 1.027,49   |
| CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. g) risorse per il led 1998   | 8.662,02   |
| CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. h) risorse per indennità di direzione e di staff 1998 (Lire 1.500.000)   | 3.098,74   |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c.1, lettera l) risorse del personale trasferito a seguito di delega di funzioni  | 9.010,78   |
| CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA e ad personam personale cessato dal 1.1.2000   | 39.069,11  |
| Incremento per riallineamento P.E.O. in applicazione CCNL 22.01.04   | 3.678,95   |
| Incremento per riallineamento P.E.O. in applicazione CCNL 9.05.06  | 2.700,14   |
| Incremento per riallineamento P.E.O. in applicazione CCNL11.4.08 (€ 744,77 al 31.12.2007 e € 1.208,92 al 31.12.2008)   | 1.953,69   |
| Riduzione permanente ex art. 1 comma 456 L. 147/2013 (ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 personale cessato)  | -25.305,20 |
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017  | 153.950,74 |

Nell'importo consolidato, come da indicazioni Unioncamere Nazionale (Prot. CCIAA Entrata dell'8/10/2018) non confluiscono le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 21.1.2004 (0,20% del monte salari dell'anno 2001, relative alle alte professionalità tenuto conto che tali risorse non sono state né stanziate né utilizzate.

Le risorse così determinate devono essere diminuite delle somme destinate, sempre nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

| Descrizione   | Importo           |
|---|-------------------|
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017                           | 153.950,74        |
| MENO IMPORTO DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017 | -32.278,56        |
| <b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO NETTO</b>                        | <b>121.672,18</b> |

L'importo come sopra determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

#### INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

A tale importo si aggiungono le seguenti integrazioni quantificate a norma dell'art. 67, comma 2, del CCNL 21.05.2018:

| Descrizione  | Importo           |
|--|-------------------|
| Articolo 67, comma 2, lettera A), (dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015   | 3.411,20          |
| Articolo 67, comma 2, lettera B), importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella) | 4.324,64          |
| Articolo 67, comma 2, lettera C), importo integrale (13 mensilità) rita ed assegni ad persona corrisposti al personale presente nel 2017 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno   | 0,00              |
| Articolo 67, comma 2, lettera E), importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)   | 0,00              |
| Articolo 67, comma 2, lettera G), importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario  | 0,00              |
| Articolo 67, comma 2, lettera H) e comma 5 lettera A) incremento risorse necessarie per salario accessorio e variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito di rideterminazione della dotazione organica (n.b. diverse da quelle inglobate nell'importo unico di cui alla lett. A)   | 0,00              |
| Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018, incremento per effetto riduzione risorse destinate alle P.O.   | 0,00              |
| Ulteriori risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   | 0,00              |
| <b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA</b>  | <b>129.408,02</b> |

Al riguardo si precisa quanto segue:

Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018: l'importo pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali a regime previsti dall'art. 64 dello stesso contratto, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, costituiscono risorse stabili del fondo. Tali somme sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tenuto conto delle decorrenze contrattuali stabilite dal CCNL 21.05.2018 come indicate dalla tabella A allegata allo stesso contratto (01/01/2016 – 01/01/2017 – 01/03/2018 – 01/04/2018 con conglobamento IVC), per l'anno 2018 i differenziali di progressione economica sono stati determinati secondo il seguente schema:

- Gennaio e Febbraio: differenziali determinanti sugli incrementi stipendiali con decorrenza 01/01/2017;
- Marzo: differenziali determinati sugli incrementi stipendiali con decorrenza 01/03/2018;
- Da Aprile a Dicembre (compresa la tredicesima): differenziali determinati sugli incrementi stipendiali con decorrenza 01/03/2018 e conglobamento dell'IVC.

L'importo risultante è pari ad € 4.324,64.

Con riferimento alla tematica in oggetto, si sottolinea che sono stati rideterminati anche gli incrementi differenziali con riferimento alle risorse decentrate per gli anni 2016, 2017 e 2018 come raccomandato dalla Circolare RGS n. 18 del

22.05.208 (Conto annuale 2017). Tali incrementi sono stati quantificati in € 302,00 per l'anno 2016 ed in € 1.257,00 per l'anno 2017, come si evince dalle tabelle 15 dei rispettivi conti annuali.

La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018 precisa che gli incrementi di cui al precedente comma dell'art. 67, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

I magistrati della Corte dei Conti centrale - Sezione Controllo delle Autonomie con deliberazione n. 19/2018 sono intervenuti per esprimere un parere uniforme su un contrasto interpretativo sorto tra Sezioni regionali di controllo, relativo all'interpretazione della portata applicativa dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. Il Collegio enuncia il seguente principio di diritto al quale si atterranno le Sezioni regionali di controllo: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018: prevede che le risorse del Fondo siano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno. Il Nuovo CCNL precisa, inoltre, che gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA per le mensilità successive alla cessazione, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione stessa come risorse di parte variabile. Pertanto, per il personale cessato nell'anno 2018, la RIA delle mensilità successive alla cessazione confluirà nelle risorse variabili del Fondo 2019.

Nell'anno 2017 non è cessata alcuna unità. L'unità di categoria C che cesserà dal servizio a decorrere dal 17 dicembre 2018 non beneficia né di retribuzione individuale di anzianità, né di assegni *ad personam*.

## Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

| Descrizione (*)   | Importo   |
|---|---|
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A), delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;  | 0,00  |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B), della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RIFERITI ALL'ANNUALITA' PRECEDENTE ED IN QUESTA CONCLUSI   | 0,00  |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C), delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (COMPENSI ISTAT, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 70-TER);  | 0,00  |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D), degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;  | 0,00  |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E), degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (RISPARMIO ANNUO UNA TANTUM ACCERTATO A CONSUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE);   | Da definire dopo approvazione consuntivo € 9.028,29 |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 4</b> - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' <b>1,2%</b> su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. MONTE SALARI 1997 € 789.370,83.   | 9.440,00  |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 5, lett. b)</b> - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di <b>obiettivi dell'ente, anche di mantenimento</b> , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).                                     | 52.083,19   |
| ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K, delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. | 0,00  |
| ARTICOLO 68 COMMA 1, ULTIMO PERIODO, quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente   | 12.940,75   |
| <b>TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE</b>   | <b>83.492,23</b>                                    |

Art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21.05.2018: come già precisato per la corrispondente voce di parte stabile (art. 67, comma 2, lett. c), il nuovo CCNL stabilisce che gli importi una tantum di RIA relativi alle mensilità successive alla cessazione del personale dipendente, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione stessa come risorse di parte variabile. L'unità che cesserà nel dicembre 2018 non beneficia di RIA.

Art. 67, comma 3, lett e), CCNL 21.05.2018: confluiscono nel Fondo i risparmi determinati a consuntivo 2018 derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999. Tenuto conto che i risparmi di straordinario saranno determinati definitivamente a consuntivo per l'anno 2018, si provvede a determinare una stima:

| FONDO STRAORDINARIO 2018   |             |
|--|-------------|
| Importo fondo dello straordinario anno 2018  | € 36.377,50 |
| Ipotesi importo che sarà liquidato come straordinario nell'anno 2018 (da gennaio a ottobre ore effettive e stima per i mesi di novembre e dicembre sulla base delle ore liquidate nel 2017)                | € 21.000,00 |
| Ipotesi banca ore che sarà accantona nata sul bilancio 2018 (da gennaio a ottobre ore effettive e stima per i mesi di novembre e dicembre sulla base delle ore accantonate nel 2017)                       | € 5.536,70  |
| Importo maggiorazione importo orario banca ore liquidato in corso d'anno 2018 (da gennaio a ottobre importo effettivo e stima per i mesi di novembre e dicembre sulla base delle ore accantonate nel 2017) | € 812,51    |
| Stima importo risparmi straordinario anno 2018   | 9.028,29    |

Art. 67, comma 3, lett. h), CCNL 21.05.2018: la norma rimanda al comma 4 dello stesso articolo 67 (che ricalca quanto era già stabilito dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99) dove viene stabilito che, ove sussista la capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, in sede di contrattazione decentrata le parti verificano la possibilità dell'integrazione delle risorse variabili, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza.

Il monte salari 1997 – calcolato secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.04.2008 – ammonta ad € 789.370,83. Pertanto, l'incremento sarebbe pari ad € 9.472,45 e viene definito in € 9.440,00 (importo inferiore di € 32,45) a seguito definizione delle azioni di miglioramento qualitativo individuate dagli organi camerale con l'approvazione della relazione Previsionale e Programmatica 2019 e precisamente:

- Formazione trasversale utilizzando personale interno € 1.440,00, definita sulla base di costi di tre corsi di formazione (es. Nuova Privacy, Sicurezza Informatica, Sicurezza e Pronto soccorso);
- Nuova modalità di definizione delle risorse incentivanti, anche a seguito della revisione delle competenze della Camera € 8.000,00, definiti sulla base dei risparmi (a fronte dell'esternalizzazione dell'attività) per lo svolgimento interno dell'attività.

Il successivo comma 6 precisa che gli enti possono stanziare tali risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale. Tali somme trovano integrale copertura negli stanziamenti definiti dagli organi camerale con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e con l'approvazione preventivo economico 2019. La questione come indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019, di seguito nella presente relazione dettagliatamente rappresentata, non ha ad oggi ancora avuto risposta da parte del competente MiSE, interessato da Unioncamere Nazionale a seguito specifico quesito da parte della scrivente Camera di Commercio.

Le risorse come sopra quantificate, che trovano integrale copertura nelle risorse definite per il personale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e nel preventivo economico 2019, saranno rese disponibili in misura proporzionale al target relativo agli indicatori che saranno definiti puntualmente dalla Giunta camerale con l'approvazione del Piano Performance. Fatta salva una modifica dei criteri di valutazione che sarà definita con il nuovo sistema di misurazione e di valutazione. Gli indicatori in argomento non andranno a confluire nel raggiungimento degli indici sintetici di Ente, Area o Individuali.

Art. 67, Comma 3, lett. i), CCNL 21.05.2018: le somme di parte variabile possono essere incrementate con risorse stanziate per il conseguimento di obiettivi di ente, anche di mantenimento definiti nel piano delle performance o in altri strumenti di programmazione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale ai sensi del comma 5, lettera B), dello stesso articolo 67. Il successivo comma 10 prevede che le Camere di Commercio possano definire, in tale ambito, anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

Il successivo comma 6 precisa che gli enti possono stanziare tali risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale. Tali somme trovano integrale copertura negli stanziamenti definiti dagli organi camerale con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e con l'approvazione preventivo economico 2019. La questione come indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019, di seguito nella presente relazione dettagliatamente rappresentata, non ha ad oggi ancora avuto risposta da parte del competente MiSE, interessato da Unioncamere Nazionale a seguito specifico quesito da parte della scrivente Camera di Commercio.

Le attività previste all'interno della Relazione Previsionale e Programmatica 2019, che saranno subito dopo l'approvazione del preventivo 2019 esplicitate sia in obiettivi di mantenimento che di incremento dei servizi nel Piano delle Performance (si vedano, ad esempio, i progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale e quelli finanziati con il contributo del Fondo Perequativo), nonché gli obiettivi legati alle attività propedeutiche all'eventuale fusione o razionalizzazione delle attività, tutti pertanto rientranti nel dettato della norma contrattuale.

Il raggiungimento di detti obiettivi a carattere strategico, successivamente declinati in obiettivi operativi, appare particolarmente sfidante e richiede il pieno coinvolgimento dell'intera struttura in considerazione delle cessazioni di personale (programmate o meno) avvenuti nell'ultima parte del 2018 e di quelle che presumibilmente avverranno alla fine del 2019.

La quantificazione delle risorse definite in sede di Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e bilancio economico 2019 è parametrata ai risparmi derivanti dalle cessazioni del solo personale non presente per distacco sindacale e che cesserà dal servizio a dicembre 2018, mentre seppur previste non vengono considerate le cessazioni di due unità di categoria B programmate nel secondo semestre 2019 e neppure le cessazioni dell'unità di categoria D e dell'unità di categoria C che potrebbero cessare in vista della modifica dei requisiti di pensionamenti della cd. legge Fornero, da rendersi disponibili non integralmente bensì tenuto conto di una riduzione percentuale del 20% quale ulteriore obiettivo di razionalizzazione.

| Categoria dipendente | Mesi di assenza nel 2019 | Costo aziendale annuo | Riduzione 20%    | Risorse aggiuntive |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 unità ctg. C       | 12                       | 33.635,82             |                  |                    |
| 1 unità ctg. C       | 12                       | 31.468,17             |                  |                    |
| <b>Totali</b>        |                          | <b>65.103,99 *</b>    | <b>13.020,80</b> | <b>52.083,19</b>   |

\* - allegato n. 3

Le risorse così quantificate, che trovano integrale copertura nelle risorse definite per il personale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e nel preventivo economico 2019, saranno rese disponibili integralmente al raggiungimento in misura proporzionale al target relativo all'indicatore "Percentuale sintetica di realizzazione della performance di Ente" (obiettivi strategici, di Ente ed operativi) che sarà puntualmente definito dalla Giunta camerale con l'approvazione del Piano Performance. Fatta salva una modifica dei criteri di valutazione che sarà definita con il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.

Al fine della verifica della possibilità di integrazione, ai sensi dell'Art. 67, comma 3, lett. h), e dell'Art. 67. Comma 3, lett. i), del CCNL 21.05.2018, si ritiene opportuno valutare l'esistenza di una situazione di equilibrio strutturale, utilizzando come indicato con nota Unioncamere Nazionale del 26.10.2018 gli indicatori di cui all'allegato A) alla circolare Mi.S.E n. 220612 dell'11 giugno 2018 e precisamente l'indice di "squilibrio strutturale di bilancio" e di "dissesto finanziario".

Avuto riguardo alle risultanze del bilancio d'esercizio 2017 tali indicatori assumono i seguenti valori:

$$\text{SQUILIBRIO STRUTTURALE DI BILANCIO} = \frac{\text{PROVENTI}^T - \text{ONERI}^T}{\text{PROVENTI}^T}$$

PROVENTI = Proventi correnti – maggiorazione Diritto annuale – Contributi da FdP – Contributi promozionali

ONERI = Costi di personale + Funzionamento + Ammortamento e accantonamenti – Accantonamento al fondo rischi e oneri

T = Ultimo esercizio per il quale sono disponibili i dati del bilancio di esercizio

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Proventi correnti (+)                                    |  | 2.683.070,92        |
| Maggiorazione Diritto annuale (-)                        |  | -                   |
| Contributi da Fondo Perequativo (-)                      |  | 17.833,80           |
| Contributi per finalità promozionali (-)                 |  | 50.747,00           |
| <b>PROVENTI (per il calcolo dell'Indice)</b>             |  | <b>2.614.490,12</b> |
| Costi di personale (+)                                   |  | 1.676.774,48        |
| Funzionamento (+)  |  | 1.033.940,01        |
| Ammortamenti e accantonamenti (+)                        |  | 279.287,51          |
| Accantonamento al Fondo rischi ed oneri (-)              |  | 80.000,00           |
| <b>ONERI (per il calcolo dell'Indice)</b>                |  | <b>2.910.002,00</b> |
| <b>INDICE DI QUILIBRO STRUTTURALE DA CONSUNTIVO 2017</b> |  | <b>-11,30%</b>      |

DETTAGLIO per conto dei Contributi per finalità promozionali nell'esercizio 2017:

Regione Toscana - Progetto Flag Alto Tirreno

38.247,00

Regione Toscana A.R.T.E.A.

12.500,00

Il Ministero con la circolare in argomento precisa di ritenere le Camere di Commercio che registrano un rapporto negativo in una situazione di squilibrio strutturale. Si trovano in tale situazione le camere di commercio che evidenziano un saldo negativo in valore assoluto tra Proventi e Oneri, come sopra definiti. L'indicatore complessivo viene a configurarsi come un rapporto e perciò viene espresso in termini percentuali; non è, infatti, il saldo in valore assoluto (per la Camera di Commercio di Massa – Carrara pari ad € 295.511,88), ma la sua incidenza rispetto alla massa dei ricavi.

$$\text{DISSESTO FINANZIARIO} = \frac{\text{LIQ}^{x-1} \text{ (inclusi gli investimenti finanziari in titoli di stato e assimilati)}}{\text{ASS} \text{ (PROVENTI T - ONERI T)}}$$

PROVENTI, ONERI e T = come per indicatore di cui sopra

X = indica l'anno nel quale la camera di commercio adotta la delibera

LIQ = Disponibilità liquide inclusi gli investimenti in titoli di Stato e assimilati

ASS = Valore assoluto

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>Disponibilità liquide</b>                             |  | <b>9.903.084,84</b> |
| <b>PROVENTI</b>  |  | <b>2.614.490,12</b> |
| <b>ONERI</b>   |  | <b>2.910.002,00</b> |
| <b>INDICE DI DISSESTO FINANZIARIO DA CONSUNTIVO 2017</b> |  | <b>33,51</b>        |

Il Ministero con la circolare in argomento precisa di ritenere le Camere di Commercio che registrano un rapporto inferiore a 3 in una situazione di potenziale dissesto finanziario in quanto disporrebbero di una liquidità destinata ad esaurirsi entro un triennio.

L'indicatore calcolato sui dati di consuntivo 2017 indica che la liquidità è destinata ad esaurirsi in circa 34 anni.

E' opportuno precisare che la nota Unioncamere in argomento non esclude dal calcolo dei proventi, come invece dovrebbe, il valore negativo della variazione delle rimanenze (pertanto il valore dei proventi dovrebbe essere aumentato di € 5.367,78). Così come per la parte degli oneri, invece, non dovrebbero essere considerati tra gli oneri correnti (avendo escluso dai proventi correnti i contributi da fondo perequativo per rigidità o per progetti) il contributo al fondo perequativo (€ 47.561,33) oltre ai costi del personale e di funzionamento sostenuti per la realizzazione dei progetti ammessi al beneficio dei contributi da fondo perequativo e per l'incremento del 20% del diritto annuale.

Ulteriore considerazione riguarda tutti i costi che rientrano all'interno delle spese di funzionamento, ma che di fatto nulla hanno a che vedere con il processo produttivo della Camera di Commercio, come ad esempio:

- Quote associazione (Unioncamere Nazionale, Unioncamere Regionale, altre locali) € 166.047,63
- Oneri per provvedimenti ex lege di contenimento della spesa pubblica cd. spending review € 164.729,27

L'ammontare di quanto sopra esposto, senza considerare i costi del personale e di funzionamento sostenuti per la realizzazione dei progetti ammessi al beneficio dei contributi da fondo perequativo è pari ad € 383.706,01.

In questo modo l'indicatore è così definito:

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Proventi correnti (+)                                    |  | 2.688.438,70        |
| Maggiorazione Diritto annuale (-)                        |  | -                   |
| Contributi da Fondo Perequativo (-)                      |  | 17.833,80           |
| Contributi per finalità promozionali (-)                 |  | 50.747,00           |
| <b>PROVENTI (per il calcolo dell'Indice)</b>             |  | <b>2.619.857,90</b> |
| Costi di personale (+)                                   |  | 1.676.774,48        |
| Funzionamento (+)  |  | 655.601,78          |
| Ammortamenti e accantonamenti (+)                        |  | 279.287,51          |
| Accantonamento al Fondo rischi ed oneri (-)              |  | 80.000,00           |
| <b>ONERI (per il calcolo dell'Indice)</b>                |  | <b>2.531.663,77</b> |
| <b>INDICE DI QUILIBRO STRUTTURALE DA CONSUNTIVO 2017</b> |  | <b>3,37%</b>        |

In via prudenziale comunque l'Ente camerale considerato quanto definito dal secondo e dal terzo periodo del comma 6 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e quindi anche in considerazione della sussistenza (come sopra esposto senza correzioni) di uno squilibrio strutturale ritiene di applicare le misure previste in ordine alla riduzione delle risorse in argomento, anche in considerazione della lieve entità dell'indicatore e del fatto che lo stesso non è definito per la parte dei costi in misura corrispondente con i proventi, come sopra specificato.

Infatti, nella quantificazione delle risorse in argomento nell'anno 2016 (anno da prendere a riferimento in base alla vigente normativa per i limiti delle risorse) l'Ente camerale stanziò per l'integrazione ex art. 15 comma 2 ed ex art. 15 comma 5 CCNL € 79.472,00, nel 2017 l'importo fu ridotto ad € 73.472,00, nel 2018 l'importo è stato ulteriormente ridotto ad € 62.366,35 e in ottemperanza al disposto contrattuale le risorse vengono ulteriormente ridotte ad € 61.523,19. Dall'anno 2016 (individuato dal legislatore come anno di riferimento) le risorse discrezionali sono state ridotte complessivamente di € 17.948,81 pari al 22,58%.

### Sezione III – Eventuali decurtazione del Fondo

L'art. 67, comma 7 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa devono comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il valore del fondo 2016 di riferimento (€ 230.546,25) ai fini del vincolo è quello decurtato in modo permanente dei tagli imposti dall'art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/13, per il periodo 2011-2014 (norma ancora vigente). A tale proposito occorre precisare che la Circolare RGS n. 13/2016 (Conto annuale 2015) allocava la decurtazione permanente nella sezione delle risorse fisse e continuative che, per la sua natura ricorrente, dovevano garantire nel tempo la copertura. Seguendo questa impostazione, si è proceduto negli scorsi anni ad esporre tale decurtazione delle risorse stabili che pertanto risultavano al netto della stessa. Con la Circolare n. 18/2018 (Conto annuale 2017), la Ragioneria Generale dello Stato ha invece semplificato la materia non prevedendo più la distinzione di appostamento delle diverse decurtazioni stabilite dalla normativa in risorse fisse e risorse variabili.

Il valore del fondo 2019 (al netto delle voci non soggette al limite) e comprensivo del fondo delle posizioni organizzative, pari ad € 215.473,93 è inferiore al corrispondente importo del fondo 2016, pari ad € 227.186,00 (230.848,00 – 302,00 per rinnovo contrattuale – 3.360,00 per risparmi straordinari); pertanto non viene operata alcuna riduzione in relazione all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

|   |   |
|---|---|
| Totale risorse stabili e variabili anno 2019  | 238.205,45 = (129.408,02 + 25.305,20 + 83.492,23) |
| Individuazione delle poste escluse dai limiti di riduzione:   |   |
| a) Articolo 67, comma 2, lettera A CCNL 2018  | -3.411,20   |
| b) Incrementi per differenze stipendiali  | -4.324,64   |
| c) Economie sulle risorse dell'anno 2018 (importo corrispondente alle risorse destinate a progressioni economiche orizzontali come da delibera di Giunta d'indirizzo per la parte pubblica e definite con la proposta di CCDI 2018) | -12.940,75  |
| d) Risparmi derivanti dalla disciplina del lavoro straordinario   | -9.028,29   |
| Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, L. 147/2013   | -25.305,20  |
| Fondo Posizioni Organizzative   | 32.278,56   |
| Risorse 2019 ai fini della verifica del limite 2016   | 215.473,93  |
| Risorse 2016 al netto delle voci non soggette al limite (differenziale nuovo CCNL)  | 230.848,00 – 302,00 – 3.360,00 = 227.186,00       |
| Decurtazione per allineamento al fondo 2016   | 0,00  |

Per le considerazioni di cui al comma 6 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra riportate si evidenzia come si evince anche che complessivamente il fondo sia definito dall'Ente camerale in misura inferiore al limite definito ex lege per € 11.712,07.

Per quanto riguarda la cessazione dal servizio di n. 1 unità di categoria C dal mese di dicembre 2018 non viene effettuata nessuna decurtazione in quanto si tratta di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. 165/2001 e pertanto di casistica differente dai trasferimenti disciplinati dall'art. 67, comma 2, lettera E) e comma 2 lett. K).

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

| Descrizione   | Anno 2019         |
|---|-------------------|
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione                           | 154.713,22 (*)    |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (*)  | 83.492,23         |
| Totale decurtazioni   | - 25.305,20       |
| Di cui totale somme escluse dalle riduzioni   | 29.704,88         |
| Ulteriore decurtazione dal 2017 ex art. 23, comma 2, D.Lhs. 75/2017   | 0,00              |
| <b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>   | <b>212.900,25</b> |
| <b>Importo per il finanziamento delle Posizioni organizzative</b>   | <b>32.278,56</b>  |
| <b>Totale fondo sottoposto a certificazione 2019</b>  | <b>245.178,81</b> |
| <b>Risorse 2019 al fine della verifica del limite 2016 (€215.473,93+ somme escluse dalle riduzioni € 29.704,88)</b> | <b>245.178,81</b> |

\* - escluso risorse per finanziamento posizioni organizzative pari ad € 32.278,56

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non ci sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

#### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

#### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 112.893,35 relative a:

| Descrizione                               | 2019       |
|---|------------|
| Indennità di comparto                     | 18.282,60  |
| Progressioni orizzontali già in godimento | 94.610,75  |
| Totale                                    | 112.893,35 |

#### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Saranno regolate dal contratto aziendale somme per complessivi € 100.006,90, così suddivise:

|   | TIPOLOGIA   |      |
|---|---|------|
| ARTICOLO 68<br>CCNL 21.5.2018           |   |      |
| comma 2 lett. a)                        | produttività collettiva   |      |
| comma 2 lett. b)                        | produttività individuale  |      |
| comma 2 lett. c)                        | indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori)                        |      |
| comma 2 lett. d)                        | indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione) |      |
| comma 2 lett. e) e<br>art. 70-quinquies | indennità per specifiche responsabilità   | 0,00 |



|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| comma 2 lett. g) | compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c) | 0,00 |
| comma 2 lett. j) |  |      |
|                  |  |      |
| <b>TOTALE</b>    |  |      |

### Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non risultano risorse da regolarizzare sull'annualità 2019 in quanto le trattative sono in corso.

### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| Descrizione  | Anno 2019         |
|--|-------------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo | 112.893,35        |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  | 12.940,75         |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare   | 87.066,15         |
| <b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>  | <b>212.900,25</b> |

### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

**a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

Come dettagliatamente dimostrato nelle sezioni sopra riportate l'eccedenza di risorse stabili ammonta ad € 16.514,67.

**b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e s.m.i. e con la supervisione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

**c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali dal 1 gennaio 2019 sulla base delle valutazioni delle annualità 2016, 2017 e 2018 in quanto le stesse devono essere definiti preventivamente rispetto all'anno di riferimento e infatti le stesse sono state inseriti nel contratto aziendale 2018. Si precisa che con l'annualità 2014 è terminato il blocco delle progressioni orizzontali disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

### **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

| Descrizione       | Anno 2010 | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Anno 2017  | Anno 2018  | Anno 2019  | Differenza 2018/2019 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Risorse stabili   | 196.890   | 178.979,09 | 153.673,89 | 147.969,51 | 145.534,36 | 158.118,18 | 161.686,58 | +3.568,40            |
| Risorse variabili | 107.404   | 81.763,11  | 82.576,74  | 82.576,74  | 85.011,89  | 75.952,45  | 83.492,23  | +7.539,78            |
| Totale            | 304.294   | 260.742,20 | 236.250,63 | 230.546,25 | 230.546,25 | 234.071,26 | 245.178,81 | +11.107,55           |

#### **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

##### Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità). Tali limiti risultano correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

Le risorse del fondo sono iscritte nel conto di bilancio denominato "competenze al personale" n. 3210, entro il Mastro "Personale" n. 320, come si evince dall'importo del costo del personale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2019.

##### Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si ricorda come per l'anno 2015 il legislatore non ha più previsto, rispetto alle annualità precedenti, alcun limite di spesa. Il nuovo limite di spesa del Fondo risulta rispettato, come si evince dai prospetti riportati nelle sezioni precedenti per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

##### Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse complessive del fondo della dirigenza per l'anno 2019, come sopra determinate, trovano integrale copertura nelle disponibilità del Mastro n. 3210 denominato "Competenze al personale" del budget 2019, come si evince dall'importo del costo del personale indicato negli schemi economici della Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e già riportato nella Sezione I del presente Modulo IV. Gli oneri riflessi hanno trovato copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 27.2.1997.

Carrara, 20 novembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Enrico Ciabatti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE  
Dino Sodini

*Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

*Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti*